



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in

**Economia e Commercio**

**LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX**

**ART. 182 – *BIS*:**

**UN ESEMPIO CONCRETO**

**DEBT RECONSTRUCTURING EX ART.**

**182-*BIS*: A CONCRETE EXAMPLE**

Relatore:

Prof. Alberto Manelli

Rapporto Finale di:

Sara Sciarretta

Anno Accademico 2020/2021



*A me, una forza della Natura ed una grande guerriera.*



## SOMMARIO

<b><i>INTRODUZIONE</i></b>	<b>6</b>
<b><i>1.LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: CAUSE E ASPETTI</i></b>	<b>8</b>
1.1 ANALISI DEL MERCATO OPERATIVO DELLA SOCIETA E VERSAMENTO DELLO STATO DI CRISI	8
1.2 DEFINIZIONE DEL TERMINE “RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO”	13
<b><i>2. GLI ELEMENTI CHIAVE</i></b>	<b>20</b>
2.1 LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE	20
2.2 LA RELAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE.	22
2.3 I COSTI DELLA RISTRUTTURAZIONE	24
2.4 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA. RELAZIONE DI ATTESTAZIONE	28
<b><i>3.LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 – TER</i></b>	<b>30</b>
3.1 LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE E L’ART. 182 – TER	30
<b><i>4. LA PROCEDURA PER IL RICORSO PER L’OMOLOGA</i></b>	<b>34</b>
4.1 PROCESSO OPERATIVO. L’OMOLOGA	34
4.1 IL RICORSO PER L’OMOLOGA DELL’ACCORDO	35
<b><i>CONCLUSIONI</i></b>	<b>40</b>
<b><i>BIGLIOGRAFIA</i></b>	<b>41</b>
<b><i>RINGRAZIAMENTI</i></b>	<b>42</b>

## INTRODUZIONE

La società Consulgroup S.r.l., come società di consulenza, è stata impegnata in questi ultimi anni, e con precisione a decorrere dal 2016, ad intrattenere trattative con le banche creditrici e con gli altri creditori finanziari (quali fornitori ad esempio), nonché con l’Agenzia delle Entrate, al fine di ritrattare le scadenze debitorie per conto di una Impresa attiva nel settore immobiliare, di cui per ovi motivi legati alla privacy non verrà citato il nome, ma che sarà indicata come “Impresa X s.r.l.”.

Lo scopo principale è stato ricomporre la situazione economico-finanziaria della suddetta impresa e ciò è stato fatto creando un piano di ristrutturazione del debito, da omologare ex art. 182-*bis* L.F., con l’obiettivo ultimo di evitare di passare per la fase di liquidazione per poi dichiarare il fallimento. Tale scelta si è potuta evitare grazie alla situazione ancora risanabile dell’Impresa, che oltretutto vedeva ancora possibile un ulteriore sviluppo futuro.

In questa tesi sarà enunciato qual è stato il lavoro principale della Società in questione, cercando di approfondire opportunamente tutte le nozioni economico-giuridiche che hanno accompagnato l’iter procedurale in essere. Verrà quindi affrontato il tema della ristrutturazione del debito, nell’ambito degli accordi di Ristrutturazione ex art. 182 – *bis* della Legge Fallimentare, seguendo pari passo l’esempio pragmatico dell’Impresa X s.r.l., descrivendo man mano i procedimenti e le regolamentazioni necessari al suo completamento.

I documenti utilizzati in fase di svolgimento dei lavori sono stati redatti esclusivamente sulla base di quanto fornito dall’Impresa X s.r.l.

La società in questione garantisce altresì la correttezza, l’accuratezza, la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.

- In particolare, Consulgroup s.r.l. ha fatto affidamento sui seguenti elementi:

1. che tutti i dati e le informazioni ricevute rappresentino in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società interessata;

2. che la società che sarà oggetto del piano, abbia comunicato tutte le informazioni necessarie e/o rilevanti e non è a conoscenza di fatti o circostanze che possano incidere sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, sia attuali sia prospettiche.

Oltre ad esporre quanto detto, verrà considerato anche il fenomeno della Transazione Fiscale, ulteriore elemento di sostegno alle imprese in difficoltà finanziaria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

## **1.LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: CAUSE E ASPETTI**

### **1.1 ANALISI DEL MERCATO OPERATIVO DELLA SOCIETA E VERSAMENTO DELLO STATO DI CRISI**

L'impresa ad oggetto della presente Tesi, identificata come "Impresa X s.r.l.", è un'azienda che storicamente nasce negli anni Settanta del Novecento.


Essa trae le sue origini dall'esperienza dei suoi fondatori inserendosi nell'ambito delle costruzioni pubbliche e private, dell'edilizia in generale, direzionale e commerciale e nel settore turistico-alberghiero.

Il settore delle costruzioni da sempre ha offerto e offre un contributo rilevante al Pil (8%); inoltre bisogna tenere in considerazione la sua capacità di generare l'effetto propulsivo più elevato sull'economia tra tutti i comparti di attività, in virtù della sua lunga e complessa filiera collegata a quasi il 90% dei settori economici.

Nel corso dell'ultimo decennio però, come è evidente, l'economia italiana ha vissuto una grande recessione e, a differenza dei principali paesi europei, ancora non ha recuperato i livelli pre-crisi.

Il settore delle costruzioni, cui appartiene l'Impresa oggetto dell'analisi, risulta essere particolarmente colpito poiché infatti in questi anni ha vissuto una crisi profonda e non ha potuto dare sostegno all'economia come aveva precedentemente fatto nello scorso ciclo espansivo 1998-2008: la conseguenza di ciò è stata che, non avendo avuto il supporto portante del settore delle costruzioni, l'economia italiana oltre a trovarsi ancora in stato di crisi, mostra anche una gran fatica nel risollevarsi.

Sono comunque stati riscontrati dei segni di leggera ripresa per il settore delle costruzioni, che però non possono essere letti come un'inversione di tendenza, semmai più come una dinamica fisiologica. A giudizio dell'Ance, infatti, le lievi variazioni positive riscontrate nei livelli produttivi del settore non sono (e non possono) essere sufficienti a garantire lo sviluppo che serve in questo momento al settore, come si evince facilmente dal grafico riportato, il quale rappresenta la dinamica dei prezzi delle abitazioni tra l'Italia e la media dei paesi della UE.



Fonte: Osservatorio del mercato immobiliare – Marzo 2018

Due anni dopo la crisi del 2008-2009, il livello dell'indice dei prezzi risulta superiore in Italia rispetto alla media del resto d'Europa. Alla fine dei due anni di crisi, la media dei prezzi nella UE è scesa del 5,2%; in Italia è aumentata del +3,8%. Si può notare quindi la reazione dei mercati italiani sul fronte dei prezzi, che è stata notevolmente diversa: se per la media dei paesi europei l'aggiustamento alla crisi avviene sul lato dei prezzi, in Italia i prezzi continuano a

salire mentre crollano le compravendite. L'aggiustamento, in questa fase avviene, in Italia, sul lato delle quantità e non dei prezzi.

Per avere una svolta nella dinamica dei prezzi in Italia bisogna attendere il biennio 2012-2013, dove oltre alla seconda caduta delle compravendite, dovuta alla riduzione della domanda, si assiste anche a una riduzione netta dei prezzi delle abitazioni. Infatti, la media UE dei prezzi segna un -1,2%, mentre in Italia si registra un non indifferente -10,7%.

A partire dal 2014, mentre in UE si assiste alla ripresa dei prezzi, in Italia continua la discesa, seppure in maniera molto meno violenta.

Si registra per la prima volta un tasso di variazione positivo (+0,4%) dei prezzi, nel terzo trimestre del 2019, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente secondo i dati forniti dall'Istat.

Il 2019, complessivamente, risulta essere un buon anno di crescita delle unità abitative compravendute (NTN, Numero di Transazioni Normalizzate), con oltre 603 mila compravendite, per un +4,3% di NTN a livello nazionale.

Le quantità di case compravendute sono in crescita a partire dal 2014, con un picco nel 2016 per poi mantenere nel successivo triennio un tasso di crescita medio annuo attorno al 5%.

Tuttavia, nel corso del 2019 è rimasto presente un elemento che causa grande insicurezza: la variabilità del livello dei tassi tendenziali nei diversi trimestri, il che mostra elevata incertezza riguardo la crescita del settore in questione.

Ad un inizio anno con tassi di crescita elevati, soprattutto al Centro – Nord, sono seguiti trimestri caratterizzati da un rallentamento della crescita, in particolare nel IV trimestre in cui si è registrata una crescita solo dello 0,6%.

A causa della crisi economica di cui sopra, si è verificata una netta diminuzione di richiesta di finanziamenti di circa il 70%, in maniera più accentuata nel comparto residenziale, il che ha comportato la presenza di molti meno progetti di investimento in uscita.

Il livello di erogazione di crediti per investimenti nel comparto residenziale, nei primi nove mesi del 2019, è rimasto stazionario rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con variazioni anche negative nel secondo e terzo trimestre (rispettivamente del -2,2% e del -1,8%).

Per quanto riguarda, invece, le erogazioni di finanziamenti per il comparto non residenziale, il crollo registrato è stato di oltre il 30% rispetto ai primi nove mesi del 2018, ed ha riguardato l'intera nazione.

Nel 2018, per la prima volta da dieci anni in Italia, si è registrata una variazione positiva (+6,6%) rispetto al precedente anno nel comparto residenziale e (+15,8%) per gli investimenti nel non residenziale.

Inoltre, i cambiamenti del mercato immobiliare sono stati dovuti alla presenza di fattori quali quelli legati all'evoluzione demografica: invecchiamento della popolazione, nuove tipologie di famiglie, maggiore e migliore mobilità territoriale, cambiamenti degli stili di vita, ed una crescente tendenza a preferire alla proprietà l'utilizzo delle abitazioni, arricchito da "esperienze" condivise, ad esempio nel caso del co-living (molto frequente tra gli adolescenti e gli Universitari).

Le unità abitative di grandi dimensioni assumono una posizione sempre più marginale, a causa del ridimensionamento dei nuclei familiari e del desiderio di spostarsi verso il centro della città. Inoltre, le esigenze delle famiglie senza figli e

dei single sono più flessibili e quindi l'affitto risulta una soluzione più consona rispetto all'acquisto.

Per giunta, bisogna considerare il marcato invecchiamento della popolazione, il che determina una richiesta di "accesso a servizi mirati e a residenze progettate e realizzate per rispondere alle esigenze della terza età".

A partire da febbraio 2020, tutto ciò che dal 2014 al 2019 poteva essere considerato come un segnale di esigua ripresa si è vanificato, a causa della sopravvenienza di un evento che difficilmente poteva essere premeditato: una pandemia che ha comportato la chiusura delle attività economiche e produttive.

Il blocco delle attività è stato causa di crisi economica e occupazionale, la cui uscita dipende largamente dalle politiche economiche che si generano per ripartire e ricostruire.

Se prima il mercato immobiliare in generale aveva sentito delle pressioni sul versante della propria crescita, questo è stato il fattore scatenante che lo ha segnato, come ha segnato il resto dell'economia italiana e mondiale. La conseguenza sarà che le compravendite scenderanno e i prezzi probabilmente non torneranno a crescere come pure ci si attendeva a fine 2019.

Si deve dare per scontato che vi sarà una discesa nei livelli delle unità abitative scambiate, con l'incertezza se (e in quali misure) il ripristino della condizione di normalità potrà o meno produrre un recupero dei livelli ante - Covid 19.

In tale contesto, l'impresa X S.r.l. appartenente al settore delle costruzioni, a partire dal 2016 comincia ad entrare in una situazione di difficoltà finanziaria, non riuscendo più a sostenere l'entità del debito contratto nei confronti di quasi tutti i suoi creditori. Per questo motivo decide di rivolgersi, come già detto precedentemente, alla Società di consulenza Consulgroup S.r.l., al fine di trovare

un accordo con i suoi creditori tramite la presentazione di un Accordo di ristrutturazione del debito da omologare ex art. 182 – *bis* L.F.

## **1.2 DEFINIZIONE DEL TERMINE “RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO”**

Con il termine *Ristrutturazione del debito* non si sta ad intendere una cancellazione della struttura debitoria di una qualsivoglia Impresa o Società, ma una mera modifica di essa, allorquando si verifichi una situazione di difficoltà finanziaria, che risulti ancora recuperabile e con prospettive di continuità futura. Le principali tipologie di ristrutturazione del debito possono configurarsi nelle seguenti fattispecie:

- concordato preventivo, così come disciplinato dagli artt. **160 e segg. L.F.**;
- accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. **182-bis L.F.**;
- piano di risanamento attestato di cui all'art. **67, comma 3, lett. d) L.F.**;

In molti casi, una situazione di difficoltà finanziaria è accompagnata da una situazione di squilibrio economico del debitore, rilevabile dalla tendenza del conto economico ad originare perdite già in seno alla gestione caratteristica, ovvero a livello di margini operativi. La situazione di crisi economica coincide con l'assenza di equilibrio economico, che rappresenta l'attitudine della gestione tipica a remunerare attraverso i ricavi, alle normali condizioni di mercato, la totalità dei fattori produttivi di cui l'impresa ha bisogno.

In alcuni casi, come lo è il caso preso in esame, la ristrutturazione può riguardare anche imprese profittevoli ma con difficoltà finanziarie per eccesso di debito. In altre parole, l'impresa è in grado di generare flussi finanziari sufficienti a coprire il

fabbisogno generato dalla gestione corrente (e talvolta anche per ripagare parte del debito) ma non per ripagare tutte le rate di debito in scadenza.

È per questo che la suddetta Impresa X S.r.l., non riuscendo a ripagare i debiti in scadenza, ha richiesto di dilazionare i propri debiti tramite un piano di risanamento da omologare ai sensi dell'art. 182 – bis L.F.

L'articolo in questione stabilisce che il debitore, in questo caso l'Impresa X S.r.l., possa chiedere l'omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori "rappresentanti il 60% dei crediti". Nel caso descritto questa percentuale era di oltre il 90%.

Il tema della ristrutturazione del debito si inserisce nell'ambito della Crisi d'Impresa e risulta essere un efficace strumento contro la dichiarazione di fallimento per le aziende che si trovino in uno stato di difficoltà finanziaria.

Per cui è stata scelta ed applicata dall'Impresa X s.r.l. la seconda soluzione, cioè un accordo di ristrutturazione del debito omologato ex art. 182 – bis.

Formalmente la situazione che si presenta è che "il creditore, per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato". Per tali ragioni, il creditore risulta disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore. Il creditore accetta l'accordo spinto dalla maggiore probabilità di essere ripagato delle sue concessioni, grazie all'alleggerimento della pressione finanziaria sull'impresa debitrice, che altrimenti vedrebbe irrimediabilmente compromesse le proprie capacità di riprendersi.

In quest'ultimo caso, cioè se l'impresa debitrice fosse costretta a dichiarare fallimento, la strada che si aprirebbe sarebbe inconveniente da entrambe le parti; dalla parte dell'impresa stessa che vedrebbe distrutta la propria prospettiva di

continuità futura, e dalla parte dei creditori che non vedrebbero ripagati i propri crediti in nessun caso.

La concessione fatta dal creditore risulta essere perciò la strada più sicura in determinate situazioni. Essa si sostanzia nella rinuncia dello stesso ad alcuni dei suoi diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio (immediato o differito) per il debitore.

In breve, l'iter procedurale che viene perseguito si sostanzia nei seguenti passaggi:

- ✓ L'impresa debitrice che si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria decide di rivolgersi ad un esperto, con lo scopo di farsi guidare in una ristrutturazione del proprio debito (che può seguire diverse strade);
- ✓ Una volta accolta la richiesta dell'impresa, l'esperto in questione inizia una serie di trattative con le banche e i creditori in generale della stessa impresa, al fine di cercare un accordo fra le parti, presentando il c.d. Piano di risanamento (contenete piano industriale e manovra finanziaria);
- ✓ Nel piano devono essere presentate tutte le modalità, nonché i tempi, di recupero della liquidità necessaria per ripagare i debiti;
- ✓ La domanda di omologazione dell'accordo dev'essere poi certificata e approvata (tramite una "relazione di attestazione") da un commercialista o avvocato, che verifichi la veridicità dei dati aziendali e soprattutto la sua idoneità a poter ripagare i creditori;
- ✓ Una volta ottenuto il consenso di tutti i creditori, il Piano può essere approvato.

### Possibili contenuti

Gli Accordi possono riguardare

- a. La struttura dell'indebitamento
- b. Interventi sull'azienda e sul patrimonio in genere del debitore
- c. Misure in tema di gestione dell'impresa e della società

Per quanto riguarda l'Impresa X S.r.l. sono stati trattati la struttura dell'indebitamento ed i possibili interventi sull'azienda, come la vendita degli Immobili liberi ed ipotecati.

### Condizioni

Un'operazione di ristrutturazione si configura quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria non irreversibile; il contesto in cui è quindi possibile utilizzare questo strumento prevede una situazione di squilibrio recuperabile attraverso lo sviluppo di un adeguato piano, oggetto di trattativa con i creditori.
- b) scopo di risanamento del piano, con esclusione di finalità meramente liquidatorie.

### Finalità:

L'obiettivo del Piano è il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria.

Le caratteristiche del Piano riguardano innanzitutto la natura privata degli Accordi, per evitare una pubblicità negativa degli *stakeholders* e dei clienti dell'azienda; dopodiché molto importanti sono anche i requisiti di veridicità dei

dati e della fattibilità economica dell'ipotesi di ristrutturazione, che devono essere attestati da un esperto contabile indipendente.

A tale scopo, l'esperto garantirà che due elementi principali: in primis che i dati utilizzati nel piano siano veritieri ed affidabili; in secondo luogo, poi, che le assunzioni fatte nel piano abbiano una logica finanziaria ed economica in grado di far raggiungere il risanamento richiesto.

### Il contenuto del Piano

Il Piano di risanamento dovrà:

- offrire una visione completa di quelle che sono le cause che hanno stabilito la situazione di crisi dell'Impresa;
- fornire una precisa schematizzazione dei processi, della relativa rilevazione contabile e dei loro effetti;
- illustrare la realtà aziendale (poiché il Piano deve basarsi sulla realtà economico-finanziaria dell'Impresa)
- elencare i presupposti che guidano il management nell'intervento di riparazione;
- descrivere dettagliatamente i presupposti di cui sopra.

Il contenuto-tipo dell'accordo non è precisato dalla legge fallimentare ed è caratterizzato da una assoluta atipicità, potendo ben racchiudere convenzioni di contenuto assai diverso tra loro.

Esso può avere ad oggetto:

- dilazioni di pagamento, con o senza corresponsione di interessi dilatori;
- novazione oggettiva;
- cessione di beni ai creditori, cessione di crediti, cessione di rami d'azienda;
- transazioni;
- rinunce di posizioni creditorie parziali o totali;
- acquisizione di nuove garanzie in favore dei creditori.

L'imprenditore in crisi ha quindi una vasta scelta su cui far poggiare la sua richiesta di ristrutturazione al fine di raggiungere un compromesso con i creditori che aderiscano al piano alla base dell'accordo di ristrutturazione.

Per presentare in tribunale domanda di omologazione dell'Accordo, bisogna presentare i seguenti documenti:

- il ricorso;
- l'accordo;
- la relazione dell'attestatore;
- i documenti menzionati all'art. 161 l.f. (piano, situazione economico patrimoniale e finanziaria, relazione illustrativa dei dati tecnici [...])

Facendo riferimento all'esempio di cui si sta trattando, si afferma che nell'Accordo in questione hanno preso parte:

- Imprenditore dell'Impresa X S.r.l.;
- I suoi creditori finanziari e commerciali;
- Terzi non creditori, bensì titolari di diritti reali su beni di proprietà del debitore (ad esempio titolari di diritti di ipoteca o di pegni)

Nel momento in cui l'Impresa X si accorge che le incombenze sono in scadenza e non possono essere onorate, essa si trova a dover affrontare il recupero dei crediti insoluti, da parte dei creditori. A questo punto, come già detto, le strade per l'azienda sono due: subire l'attivazione di un recupero giudiziale e sostenere le conseguenze di un procedimento esecutivo e di un inevitabile pignoramento, oppure avviare una negoziazione con i creditori che possa consentire di trovare un accordo sulla regolazione e la risoluzione dei debiti senza la necessità di ricorrere all'intervento di un giudice: la risoluzione stragiudiziale del debito, la quale permette di avviare una negoziazione con le banche, e non solo, per trovare (tramite un accordo finale) una risoluzione ottimale del debito che soddisfi tutte le parti.

La società Consulgroup S.r.l. grazie alla propria esperienza e competenza, ha di fatto iniziato a formalizzare le trattative per conto dell'impresa, poiché, essendo questi negozi giuridici di diritto privato, necessitano della obbligatoria approvazione da parte di tutte le parti coinvolte, secondo quanto previsto dall'art. 1326 c.c.

## **2. GLI ELEMENTI CHIAVE**

### **2.1 LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE**

Con l'avvio del procedimento di gestione stragiudiziale del debito, è iniziata anche la fase di negoziazione con le banche, gli istituti di credito, le altre imprese finanziatrici e i creditori in generale al fine di trovare le migliori soluzioni per tutte le parti.

L'Impresa X s.r.l. quindi ha incaricato l'Advisor finanziario ConsulGroup s.r.l. di redigere un piano di risanamento dettagliato, che analizzi le modalità in cui si intende affrontare l'estinzione del debito ed entro quali scadenze. In genere, infatti, il tutto avviene attraverso il pagamento progressivo e continuativo di un importo concordato entro un determinato lasso di tempo.

Il Piano Industriale è stato predisposto in maniera da riuscire a sostenere il pagamento del debito contratto, rispettando le tempistiche previste, ed è stato spalmato su un lasso di tempo di quattro anni, dal 2021 al 2024, per limitare al massimo il rischio di insolvenza o non riuscita e tenendo in considerazione tutte le necessità e le esigenze dell'Impresa debitrice. Quello per cui si è optato in questa situazione è stata la liquidazione totale di tutto il patrimonio immobiliare, il quale risultava essere di una percentuale molto elevata, e quindi in grado di procurare la liquidità necessaria.

Nello specifico il Piano ha predisposto

- la rinegoziazione dei debiti già esistenti con i fornitori;
- la gestione dei debiti gravanti in capo alla stessa società nei confronti degli Enti Previdenziali, degli Enti Locali e dell'Erario mediante rateazione degli stessi con singoli piani di rientro;

- la gestione dei rapporti debitori e creditori con altre Società;
- vendita degli Immobili oggetto delle Vendite di proprietà della stessa Impresa X s.r.l.;
- la ristrutturazione degli Affidamenti esistenti.

La struttura del Piano è stata impostata in modo da contenere cinque parti principali più una parte contenente degli allegati.

Nelle prime due parti è stata fatta una presentazione generale della Società, introducendo la sua storia, l'ambito operativo, descrivendo il mercato di riferimento e dando una delucidazione circa le cause che hanno portato la società stessa a versare nello stato di crisi attuale.

Le altre tre divisioni riguardano:

- a. la disposizione del patrimonio immobiliare disponibile e dei progetti futuri inerenti; nello specifico sono stati distinti gli immobili ipotecati da quelli liberi da garanzie ipotecarie, indicando la stima del valore presunto di realizzo singolarmente e in totale, calcolato tenendo in considerazione le attuali tendenze del mercato. I valori sono stati ordinati in una tabella che dà una visione di qual è il realizzo presunto per ogni anno del piano. Inoltre, è stato predisposto un dettaglio dei rimborsi previsti per ogni singolo istituto.
- b. una Analisi economico – finanziaria in cui sono stati riportati i dati contabili dal 2016 al 2020 al fine di dare una rappresentazione della situazione attuale posta come base di partenza per lo sviluppo del Piano Industriale, i quali sono stati rettificati e riclassificati al fine di ottenere una chiara e corretta informazione dell'andamento economico e finanziario dell'Impresa. Inoltre, è stata allegata la situazione

dell'esposizione bancaria e delle garanzie poste sui finanziamenti e per concludere, è stata fornita una tabella riassuntiva con il totale del debito per ogni creditore rappresentante l'esposizione debitoria da ristrutturata mediante Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 – *bis*;

- c. il Piano economico – Finanziario; in questa parte, dopo la precedente Analisi effettuata, è stata inserita una Manovra Finanziaria ipotizzata prevedendo una serie di politiche di rimborso distinte in base alle tipologie di esposizioni debitorie esistenti (mutui ipotecari e finanziamenti chirografi) e per il trattamento degli oneri finanziari, interessi maturati e supero interessi.

## **2.2 LA RELAZIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE.**

All'interno del Piano Industriale, come allegato, è di particolare rilevanza la relazione economico-patrimoniale della stessa impresa, redatta da un commercialista e/o revisore contabile. Lo scopo della relazione in oggetto è quello di rappresentare la situazione economico -patrimoniale dell'impresa, facendo riferimento a quanto essa dispone sia in attivo che in passivo.

Poiché l'Impresa X s.r.l. ha inteso pervenire ad una situazione economica e patrimoniale rettificata, al fine di predisporre dei mezzi a sua disposizione per formulare il Piano, ha deciso di valutare le poste attive in base al criterio di liquidazione ed a valori cautelativi di realizzo, mentre le poste passive sono state accolte al valore nominale.

In questo modo ogni singola voce di bilancio è stata analizzata ed esposta, enunciando dettagliatamente modi e motivi con cui si è giunti a quel risultato.

La parte di maggiore importanza, nonché di maggiore interesse, è quella però concernente i debiti. Infatti, quando vengono analizzati i debiti nella relazione essi vengono suddivisi in base al creditore ed al *tipo* di creditore, e al *tipo* di credito che quel creditore ha.

Infatti, la società ha proceduto alla ripartizione dei debiti in base al *grado di privilegio* in essere, poiché come previsto dall'art 182 - *bis* della Legge Fallimentare, “l'imprenditore in stato di crisi, può domandare [...] l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, [...]”. Ciò implica che si avranno due categorie di creditori nell'analisi delle voci del debito: i creditori *aderenti* all'accordo di ristrutturazione ex art.182 – *bis* ed i creditori *non aderenti* allo stesso accordo. In base alla natura del creditore si renderanno disponibili conseguentemente altrettanti modi di ripagamento del debito.

I creditori *aderenti* all'accordo saranno ripagati secondo quanto disposto dalla Manovra Finanziaria presente all'interno del Piano Industriale, mentre i creditori non aderenti dovranno essere ripagati entro e non oltre centoventi giorni dall'avvenuta omologa dell'Accordo per crediti già scaduti a quella data; ed entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti a quella data. Quanto stabilito è una forma di “moratoria legale” per permettere al debitore di beneficiare del c.d. scaduto fisiologico.

Nello specifico, per quanto riguarda i debiti stipulati con le banche, sono stati distinti in debiti *chirografari* e debiti *privilegiati*; questi ultimi rappresentano i debiti ipotecari, ovvero quei debiti sui quali è presente un'ipoteca come garanzia. La restante parte invece risulta essere libera da ipoteca. Nel caso in questione l'intera componente di debiti bancari risulta essere aderente agli accordi di

ristrutturazione ex. Art 182 – *bis*, che quindi verranno ripagati secondo quanto disposto dalla Manovra di cui si è appena accennato.

L'ulteriore parte dei debiti dell'Impresa è stata comunque suddivisa in base alla *causa di privilegio* in essere; per esempio, i debiti verso fornitori possono essere contraddistinti tra quelli assistiti di privilegio ex art. 2751 bis n.2 – 3 – 5 c.c. e non. A monte di tutto ciò, la distinzione fondamentale resta quella tra creditori aderenti e non aderenti, da cui scaturisce appunto la diversa modalità di recupero del credito.

Nella relazione economico – patrimoniale sono stati considerati anche i debiti tributari, i quali saranno affrontati successivamente nella presente trattazione.

Una volta terminata la relazione, anch'essa come parte integrante della domanda di omologazione dell'accordo deve essere oggetto di verifica da parte di un Attestatore per poterne verificare veridicità e correttezza.

### **2.3 I COSTI DELLA RISTRUTTURAZIONE**

La ristrutturazione del debito se, da un lato, determina un beneficio per il debitore derivante dalle concessioni accordate dal creditore, dall'altro implica certamente il sostenimento di costi per l'avvio, la predisposizione e la conclusione dell'operazione

L'impresa, infatti, oltre a definire commissioni che possono essere riconosciute al creditore, come si evince dalla trattazione, per redigere tutto l'Accordo e far sì che il progetto andasse in porto, si è rivolta a numerosi soggetti professionisti che l'hanno seguita e le hanno dato il contributo essenziale per il conseguimento dell'omologa.

I costi direttamente connessi alla ristrutturazione del debito sono quei costi che non sarebbero stati sostenuti se l'impresa non avesse avviato, predisposto e concluso un'operazione di ristrutturazione del debito. I costi della ristrutturazione possono essere ricondotti a una delle seguenti categorie:

- a) costi di consulenza professionale;
- b) commissioni e oneri per servizi finanziari;
- c) altri costi direttamente collegati all'operazione

Tra i costi di consulenza si possono sicuramente inserire le commissioni dovute all'Advisor finanziario, il compenso dovuto all'Attestatore, ai vari avvocati e notai che si sono occupati di formalizzare i documenti.

Tra le commissioni e oneri per servizi finanziari invece possono rientrare, per esempio, le commissioni bancarie dovute per oneri amministrativi e gestionali direttamente connessi alla rinegoziazione del finanziamento originario e/o all'erogazione di nuova finanza.

L'Impresa X s.r.l., secondo quanto descritto nell'Accordo, dovrà pagare o a seconda dei casi rimborsare dietro opportuna documentazione, tutte le spese legali relative alla predisposizione e alla negoziazione dell'Accordo stesso, nonché i costi e gli oneri in cui possono incorrere le sue Finanziatrici. Sono inoltre a carico della Società tutti gli importi dovuti a titolo di compenso o corrispettivo, di imposta, di tassa di risarcimento dei o del danni/o.

Il principio contabile prevede che i costi relativi alla ristrutturazione del debito siano rilevati al conto economico nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione tra gli oneri straordinari. Se di importo rilevante, tali costi sono presentati con un apposito dettaglio informativo ("di cui") della voce E.21 – Oneri

straordinari, fornendo adeguata informazione nella nota integrativa sulla loro natura e ammontare. Tali costi sono spesi direttamente al conto economico in quanto "si tratta di oneri di cui è assai difficile data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri". Non è ammessa, dunque, la possibilità di capitalizzare questi costi tra le immobilizzazioni immateriali, ad esempio, inserendoli nell'ambito dei costi di impianto e ampliamento.

Generalmente, la realizzabilità di un piano di ristrutturazione è condizionata dal verificarsi o meno, di talune situazioni e/o condizioni, che rendono incerta la realizzazione futura dell'operazione; per esempio, se l'Impresa non dovesse essere in grado di liquidare il proprio patrimonio per intero o comunque nelle scadenze previste nell'accordo di ristrutturazione potrebbe venir meno gli effetti dell'operazione. Stante questa incertezza, e nel rispetto del principio della prudenza, la capitalizzazione non viene consentita.

Il sostenimento di tali costi è correlato alle operazioni intraprese per la ristrutturazione, derivanti in questo caso dalla crisi che ha colpito il mercato immobiliare in generale, ma che altrimenti potrebbero derivare ad esempio da passate gestioni inefficienti che comportino l'insorgere dello stato di crisi. Ciò precluderebbe la possibilità di considerarli come costi aventi utilità futura.

La ristrutturazione del debito di per sé comporta un vantaggio per l'impresa debitrice, poiché beneficia di una concessione accordata dal creditore.

In merito alla recuperabilità dei costi differiti (o capitalizzati), essa è supportata dalla circostanza che l'accordo di ristrutturazione è oggetto di attestazione da parte di professionisti indipendenti, oltre che, di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, oggetto di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria. Sotto questo

profilo, l'utilità economica che da tali costi ci si attende non è normalmente inferiore rispetto a quella di altri oneri pluriennali (per esempio costi d'impianto e ampliamento), la cui capitalizzazione è ammessa dal Codice civile e dai principi contabili nazionali.

Nonostante ciò, comunque l'OIC 6 aveva ribadito l'impostazione iniziale prevedendone la rilevazione immediata al conto economico, in ossequio al principio generale della prudenza.

La rilevazione immediata al conto economico dei costi della ristrutturazione però potrebbe comportare oneri eccessivamente gravosi per imprese che si trovano "per definizione" in una situazione di difficoltà finanziaria. Di fatto, tali oneri potrebbero annullare il beneficio derivante nella ristrutturazione. Anzi, paradossalmente, la contabilizzazione e l'esistenza stessa di tali costi determina senz'altro una situazione peggiorativa per l'impresa in oggetto.

Nel caso in esame alcuni dei costi connessi all'operazione sono stati imputati ai primi bilanci del 2016 per la redazione del Piano; con il passare del tempo tali costi sono stati aggiornati quotidianamente, poiché con il passare degli anni sono sopravvenute e sono state necessarie ulteriori operazioni (es. relazione di attestazione finale).

Ovviamente il Piano deve tenere conto anche di queste spese modulando ricavi, stralci e pagamenti degli altri debiti per avere liquidità sufficiente al pagamento che di solito è a breve (in genere il saldo dopo l'omologa).

L'Organismo italiano di Contabilità ha però **abrogato** l'OIC 6 - *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* e ha emendato l'OIC 19 – *Debiti* modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l'Appendice A.

## **2.4 LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA. RELAZIONE DI ATTESTAZIONE**

Allo scopo di tutelare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti e del sistema in generale, il legislatore, con l'introduzione degli accordi di ristrutturazione del debito ex. Art 182 – bis ha previsto anche la presenza fondamentale di un esperto professionista, il cui compito sta nel verificare la correttezza e veridicità dei dati aziendali utilizzati per la redazione del Piano di Risanamento.

Il professionista, rispettando i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett d) L.F, dovrà compiere un controllo generale sulla documentazione fornita, che sarà soggetta quindi a riscontro laddove sorgano dubbi o incertezze, per rilevare se si evidenziano significative discordanze tra la situazione presentatagli e quella effettiva, anche in relazione ad eventi che possono essersi manifestati tra la data di riferimento della situazione stessa e la data di riferimento della propria relazione.

I documenti allegati al ricorso del debitore e quelli che il professionista incaricato ha comunque esaminato devono consentire a quest'ultimo di formulare un giudizio professionale.

In conclusione, per il richiamo contenuto nell'art. 182-*bis*, co. 1, all'art. 161, specialmente al terzo comma, la relazione del professionista deve vertere su due punti, la cui connessione è di palmare evidenza:

- a) veridicità dei dati contenuti nell'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con l'esplicitazione dei controlli eseguiti e l'attestazione concernente l'attendibilità e la correttezza dei dati contabili, ma anche la concordanza con i corrispondenti dati della relazione predisposta dal debitore;
- b) l'attuabilità, ma anche la rilevanza degli accordi di ristrutturazione ai fini della fattibilità del piano di uscita dalla crisi, accertando inoltre l'attendibilità della percentuale non inferiore al 60% dei crediti, con particolare riferimento all'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale e tempestivo dei

creditori estranei, tenuto conto degli accordi originari e successivi con essi eventualmente intervenuti.

Sono considerati tempestivi i pagamenti che interverranno entro 120 giorni dalla data dell'omologa con riferimento ai crediti già scaduti a quest'ultima data ed entro 120 giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data medesima.

### **3.LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 – TER**

#### **3.1 LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE E L'ART. 182 – TER**

La Transazione Fiscale è un istituto regolato dall'art 182 – *ter* della Legge fallimentare, che si pone come strumento transattivo tra il Fisco e il debitore. Esso sancisce la possibilità per il debitore di chiedere una dilazione di pagamento o una riduzione dello stesso per quanto riguarda i debiti nei confronti dell'Erario e degli Istituti Previdenziali ed assistenziali, anche nell'ambito della ristrutturazione del debito ex art. 182 – *bis* (art 182 – *ter*, comma 5).

La transazione fiscale trae origine dall'articolo 1965 c.c. con il quale le parti, *“facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*, ma si presenta come un istituto fortemente innovativo, la cui interpretazione può essere colta soltanto facendo riferimento all'art. 182 – *ter* della L.F.

Nel 2007, con il D.lgs. 169/2007, si è estesa l'operatività della transazione agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis L.F.

La richiesta di Transazione Fiscale può essere effettuata esclusivamente dal debitore, che in questo contesto può giovare di un'opportunità interessante; infatti, trovandosi già in una situazione di difficoltà finanziaria, questo è un ulteriore aiuto di cui può beneficiare. Non solo, anche dal lato del Fisco può essere un'opportunità per recuperare delle somme di denaro che molto probabilmente andrebbero potremmo andare perse.

Nel caso proposto in esame, l'Impresa X s.r.l. di fatto non aveva previsto inizialmente a piano anche la presenza di una eventuale Transazione Fiscale; la proposta è arrivata solo qualche tempo dopo aver iniziato la trattativa con i creditori ed essersi resi conto che anche i debiti con l'Agenzia delle Entrate e con

gli Enti pubblici erano diventati insostenibili da un punto di vista finanziario e che le risorse a disposizione non erano sufficienti per garantire il soddisfacimento dei suddetti creditori.

A questo punto, infatti, l'Impresa X s.r.l. si è vista "costretta" a chiedere al suo Advisor finanziario Consulgroup s.r.l. l'inserimento all'interno degli Accordi di una proposta di transazione fiscale (di tipo "dilatorio") che gli potesse consentire di gestire al meglio la propria situazione debitoria.

La proposta di Transazione Fiscale, una volta completata, viene allegata insieme all'Accordo di Ristrutturazione sottoscritto e depositata in Tribunale insieme al ricorso per la domanda di omologazione; questo implica che anch'essa è sottoposta a verifica da parte di un Attestatore indipendente, che ha il compito di valutare l'effettiva convenienza di tale proposta rispetto a procedure alternative (*liquidazione giudiziale*).

La proposta oltre ad essere depositata in Tribunale, viene contestualmente inoltrata anche ai suoi destinatari che, nel caso in oggetto, sono stati l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate e Riscossione; solitamente, una volta ricevuta la proposta questi Enti hanno a disposizione un determinato arco di tempo per valutare la proposta e inoltrare un loro riscontro al debitore. Inizialmente questo tempo era fissato a 60 giorni, ora invece stante le nuove disposizioni legate al Nuovo Codice della crisi di impresa [D.L. n. 118/2021] sono diventati 90 giorni. Decorsi questi giorni, se non si riceve alcuna risposta dai soggetti destinatari della proposta, si può richiedere l'omologazione forzata degli stessi.

Nel redigere la proposta, Consulgroup s.r.l. ha dovuto prestare molta attenzione alla natura del credito vantato da tali Enti, poiché "se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie, non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a

quelli offerti i creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica o interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito [...] ha natura chirografaria [...] il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari [...].”

Nel documento, è stato fatto un richiamo al Piano Industriale redatto a sostegno della fattibilità della proposta e dopodiché è stata ripresentata l'esposizione debitoria dell'Impresa X s.r.l. chiedendo una dilazione a 24 mesi del pagamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali (optando quindi per la c.d. *Transazione meramente dilatoria*)

A sostegno della convenienza di tale proposta, si pronunciato lo stesso Attestatore, che l'ha giudicata conveniente appunto rispetto ad una ipotetica liquidazione giudiziale.

Con la presente proposta di transazione, l'Impresa X s.r.l. si è impegnata a ripagare i propri debiti tributari a decorrere dalla data di omologazione dell'Accordo. In ogni caso, a detta del comma 6 dell'art. 182 – *ter* della L.F., “la transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 – *bis* è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.”

Tale istituto, inserito nella disciplina del diritto fallimentare, ha subito nel corso degli anni innumerevoli interventi ad opera del Legislatore. Ben sei sono state le modifiche normative intercorse nella sua breve vita, ma le ultime modifiche contenute nel Codice della crisi e dell'insolvenza sono quelle di interesse principale in questa circostanza: esse sono rappresentate dalle norme che prevedono: a) l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'assenso del fisco (art. 48, c.5) (Due devono essere i requisiti per l'applicazione

della predetta disposizione: 1) la transazione deve essere più vantaggiosa per l'Erario della liquidazione giudiziale e 2) l'approvazione da parte dell'amministrazione finanziaria deve essere decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali richieste per l'omologazione di detti accordi);

b) la transazione fiscale che il debitore può proporre nelle trattative che precedono i nuovi accordi di ristrutturazione (art. 63); c) il trattamento riservato ai crediti tributari e contributivi nel contesto del piano di concordato (art. 88).

La riforma propone delle soluzioni che assicurano la possibilità di superare alcune criticità applicative dell'istituto e, in particolare: a) da un lato quelle collegate alla ritrosia degli uffici nell'apprezzare la convenienza dell'accordo proposto e, dall'altro b), quelle relative ai tempi, che solitamente risultano essere eccessivamente lunghi, con i quali questa valutazione viene condotta.

## **4. LA PROCEDURA PER IL RICORSO PER L'OMOLOGA**

### **4.1 PROCESSO OPERATIVO. L'OMOLOGA**

Il tema della ristrutturazione del debito nell'ambito della Crisi d'Impresa risulta essere un efficace strumento contro la dichiarazione di fallimento per le aziende che si trovino in uno stato di difficoltà finanziaria e che rispettino i presupposti necessari.

Fino ad ora è stata analizzata la fase preliminare dello strumento presentato, che è quella dell'accordo privatistico tra Impresa e creditori e che ha ad oggetto la trattazione di tutta la procedura. Una volta conclusa questa fase, si passa ai tre punti formali del procedimento, che sono:

1. il deposito dell'accordo in Tribunale;
2. la pubblicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese;
3. presentazione della richiesta di omologa.

Il secondo comma dell'art. 182-bis sancisce il principio per il quale l'accordo dev'essere pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno in cui avviene la pubblicazione. Stante anche la necessità della loro pubblicazione nel Registro delle Imprese e dell'omologazione da parte del tribunale, gli accordi devono necessariamente essere stipulati in forma scritta. Adempiendo gli obblighi pubblicitari gli effetti che si dispiegano sono quelli sanciti dal comma 3, vale a dire:

(i) il divieto, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione, di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore;

- (ii) il divieto, da parte dei medesimi soggetti, di acquisire titoli di prelazione "se non concordati";
- (iii) nonché, in virtù del richiamo al secondo comma dell'art. 168, la sospensione delle prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi e l'inoperatività delle decadenze.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Accordo nel registro delle Imprese, tutti i creditori aventi titolo anteriore o posteriore e tutti coloro che siano titolari di un interesse che possa essere pregiudicato dall'accordo, possono fare opposizione.

Legittimati all'opposizione sono:

- i creditori dissenzienti o estranei all'accordo, (quando qualora ad. es. dagli elementi evidenziati dall'imprenditore emerga l'inattuabilità dell'accordo e, quindi, l'impossibilità di garantire il loro pagamento);
- ogni altro soggetto titolare di un interesse, attuale e concreto, all'opposizione, (quale ad esempio il socio dissenziente della società debitrice, oppure il creditore del creditore aderente al piano).

L'opposizione si propone avanti al tribunale ove l'imprenditore ha la sede principale e non sospende l'efficacia dell'accordo.

#### **4.1 IL RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO**

Per ottenere l'omologazione da parte del Tribunale, cioè un provvedimento di natura costitutiva mirato a rendere efficace quanto sottoscritto nell'Accordo, l'Impresa X s.r.l. ha presentato insieme agli altri documenti il ricorso per

l'omologa; si tratta di un documento sottoscritto dall'Impresa debitrice insieme ai suoi creditori (aderenti all'Accordo di Ristrutturazione) che, riassumendo in forma scritta quello che è stato predisposto e deciso circa lo stato di crisi, ha il compito di domandare formalmente al Tribunale competente l'omologa dell'accordo, una volta effettuate tutte le verifiche e gli accertamenti necessari.

In particolare, nel caso preso in esame il documento ha voluto fornire i nomi dei soggetti sottoscrittori l'Accordo, ribadendo quali sono state le cause di tale decisione, cioè la crisi che aveva gravemente colpito il settore immobiliare ed esponendo le iniziative assunte per far fronte alla situazione di crisi. In merito a questo aspetto il documento ha precisato che si è voluto optare per la liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare, al fine di ottenere liquidità necessaria per ripagare i debiti.

Dopo aver fatto questa precisazione si è soffermato sulla revisione della strategia del Piano Industriale presentato, cui si approfondirà nel paragrafo successivo. La fattibilità del Piano stesso e la veridicità dei dati utilizzati sono stati poi oggetto di apposita relazione di attestazione.

All'interno del ricorso inoltre è stato importante sottolineare quale era la posizione *giuridica* degli altri creditori non aderenti definendola in percentuale e ribadendo il dovuto pagamento entro 120 giorni dall'omologa.

Una parte alquanto interessante riguarda la delucidazione che è stata fatta in merito alla scelta di un Accordo di Ristrutturazione ex art.182 – bis rispetto a procedure alternative.

A riguardo, l'impresa X s.r.l. ha dichiarato che la scelta di tale procedura è stata eseguita poiché essa consentiva di garantire la futura continuità aziendale in primis, e che conteneva precisamente ogni esigenza dell'Impresa debitrice, permettendole di ripagare i propri creditori nei tempi stabiliti. Per ultimo ma non meno importante, l'Accordo di Ristrutturazione, come è stato sottolineato nel

documento di ricorso, permette di trovare una soluzione alla situazione di crisi evitando di ricorrere a Procedure Concorsuali Concordatarie e Fallimentari, le quali risulterebbero senz'altro più penalizzanti e onerose, sia nelle tempistiche che negli importi di rimborso del debito, dovendo ricorrere al meccanismo delle aste. In allegato sono presenti Accordo di Ristrutturazione e tutti gli altri accordi stipulati con i vari creditori.

Il procedimento di omologazione, in genere, si definisce come un provvedimento che dona efficacia *erga omnes* a negozi di diritto privato (cui come si è visto appartengono anche gli Accordi di Ristrutturazione del debito) scaturente da un processo di verifica della legittimità di taluni progetti.

Alla data di pubblicazione della domanda, corredata dagli accordi (definitivi) di ristrutturazione, inizia contestualmente la procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione.

Per poter procedere con l'omologazione, il Tribunale dovrà provvedere a valutare la legittimità dell'accordo, verificando che ricorrano contemporaneamente due presupposti:

- uno soggettivo, che viene comunemente indicato nella figura dell'imprenditore assoggettabile a fallimento;
- uno oggettivo che coincide con lo stato di crisi.

Oltre questi presupposti bisogna verificare (come già accennato):

- la completezza e regolarità della documentazione presentata
- la competenza
- la validità degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- il raggiungimento della percentuale prevista dalla legge (rappresentata dal 60% dei creditori, per somma e non per teste)

- il decorrere dei trenta giorni dalla pubblicazione per procedere con l'udienza.

Con le recenti novità circa il Nuovo Codice della Crisi di Impresa, sono state però effettuate delle modifiche riguardo i termini minimi percentuali da raggiungere per l'omologazione. Nello specifico l'art. 3, comma 1-bis, lett. b), D.L. 07/10/2020, n. 125, così come convertito dalla L. 27/11/2020, n. 159, ha modificato l'art. 182-bis, comma 4, l. fall. in ordine all'omologabilità dell'accordo prevedendola anche nel caso di mancato raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge per il voto contrario dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza e assistenza. Più precisamente, si prevede che il tribunale possa omologare l'accordo anche "in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

La Ratio posta come base della modifica legislativa sia quella di evitare che l'Erario e gli enti previdenziali possano impedire che le proposte, sebbene convenienti, vengano rigettate (Trib. Teramo 19/04/2021), come approvato dalla Giurisprudenza di merito.

In ogni caso, il riscontro da parte del tribunale dei presupposti sopra elencati si fonda quindi sulle risultanze degli atti acquisiti al fascicolo e sull'interrogatorio degli intervenuti, tra i quali anche dei creditori che hanno ricevuto tempestivamente la comunicazione e hanno preso parte all'udienza. Se ricorrono i

presupposti necessari e il Tribunale lo ritiene opportuno, allora può procedere concedendo l'Omologa dell'Accordo.

Una volta ottenuta l'omologa, l'impresa può dare esecuzione al piano, attuando le misure di risanamento, i pagamenti e le attività concordate con i creditori.

Qui è importante sottolineare che tutti i pagamenti effettuati dall'azienda in esecuzione dell'accordo omologato non possono essere oggetto di revocatoria fallimentare.

In caso di inadempimento degli accordi, i rimedi azionabili sono differenti a seconda che il creditore sia aderente oppure estraneo all'intesa.

Nel caso di creditore aderente, egli potrà richiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo per inadempimento, che non può comportare la caducazione dell'effetto acquisito con l'omologa, e cioè l'esenzione da revocatoria. Nel caso in cui il tribunale accolga la richiesta di risoluzione dell'accordo, i crediti riacquistano la loro veste originaria: perde efficacia qualsiasi riduzione, dilazione o altra modalità di soddisfacimento concordata del credito, sicché i creditori che vi avevano aderito riacquistano i diritti per l'importo totale dei loro crediti. I creditori non aderenti potranno, invece, ricorrere ai normali strumenti per far valere le proprie ragioni.

## CONCLUSIONI

Al termine di questo studio, sebbene approssimativo data la vastità dell'argomento, si possono trarre dei risultati molto chiari.

In effetti, si evince con facilità che lo strumento della Ristrutturazione del Debito ha dei punti favorevoli che può vantare rispetto ad altre soluzioni, quali ad esempio la dichiarazione di fallimento.

È evidente come cercare di ricontrattare i propri debiti e ristabilire la propria situazione economico-finanziaria risulti essere molto più conveniente sia dal punto di vista dell'impresa che da quello dei propri creditori, di qualsiasi natura essi siano.

Nonostante ci siano comunque dei costi da sostenere in queste operazioni, avere la certezza che si possa continuare ad operare nel futuro è un elemento di gran lunga più accattivante di dover chiudere definitivamente la propria attività.

Anche analizzando la prospettiva del creditore, cedere una (ulteriore) dilazione al proprio debitore avendo la consapevolezza che si potrà vedere ripagato il proprio credito, è senz'altro un aspetto che risulta di grande interesse, poiché nel caso in cui il debitore dovesse dichiarare fallimento e procedere con la liquidazione molto probabilmente sarebbe lo stesso creditore costretto a dichiarare inesigibile il credito.

Una qualsiasi impresa che dovesse trovarsi in situazione reversibile di difficoltà finanziaria, quindi, dovrebbe e potrebbe tenere in considerazione la possibilità di ricorrere ad uno strumento simile, affidandosi ad esperti incaricati che sono in grado di dare loro il necessario supporto e contributo, come ha fatto la Società di Consulenza che è stata menzionata nella trattazione, Consulgroup s.r.l.

## **BIGLIOGRAFIA**

- AA.VV. , *Fallimento e Crisi d'Impresa*, IPSOA, Ottobre 2021
- Artt. 182 – bis, 182 – ter, *Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza*
- M. Pochetti, “*L'accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.*”, Roma, 14 marzo 2018
- OIC – Organismo Italiano di Contabilità, *OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di Bilancio*, Luglio 2011
- OIC – Organismo Italiano di Contabilità, *OIC 19 – Debiti*

## RINGRAZIAMENTI

Al termine di questi tre anni, che per me hanno rappresentato un ponte verso l'età adulta, posso affermare di aver costruito e modellato la persona che ora sono, sicuramente anche grazie a coloro che mi hanno accompagnata.

Ringrazio in primis tutti i docenti, che ci hanno dato lezioni di Economia sì, ma anche di vita, nonché il mio Relatore il prof. Alberto Manelli per la sua disponibilità ed il suo interesse, il quale mi ha seguita in questi mesi guidandomi nella stesura dell'elaborato e fornendomi il supporto necessario.

Ringrazio ancora tutto il gruppo Consulgroup s.r.l., per avermi dato l'opportunità di toccare con mano una realtà che dai libri scolastici si può soltanto immaginare e per avermi dato supporto in ogni momento; sono stati per me un aiuto fondamentale in questi mesi in particolare il Dott. Pascucci e la sig.ra Manuela, i quali mi hanno inserita con piacere nel loro lavoro, dandomi insegnamenti specifici e settoriali.

Un ringraziamento speciale, poi, lo devo a tutta la mia famiglia.

Ringrazio i miei genitori per avermi fornito tutto il supporto di cui un figlio può aver bisogno, di ogni tipo e modo; è grazie a loro ed ai loro sforzi se oggi mi trovo qui, in questi panni e con questa immensa gioia addosso.

Al mio papà; tu sei stato per me una luce in fondo al tunnel, grazie ai tuoi insegnamenti sono la donna che tutti possono vedere oggi. Non ho smesso mai di ascoltare ogni tua singola parola, ti sono grata per tutto ciò che hai sempre fatto per me.

Alla mia mamma, una persona speciale e una donna molto forte. È grazie alla tua forza che ho imparato come affrontare le sfide quotidiane, e ti ringrazio soprattutto per avermi sempre difesa, anche quando non dovevi, e per aver sempre

ed in ogni istante creduto in me e in quello che facevo, portando sempre una speranza nel mio cuore. Tu c'eri sempre.

Al mio “fratellino”, Marco; nel bene e nel male mi hai accompagnata in un rapporto fratello/sorella che solo noi possiamo comprendere. Tu per me sei un po' *Odi et Amo*, ma forse è proprio quello che ci lega incondizionatamente.

Ai miei Nonni e ai miei Zii, grazie per i vostri piccoli insegnamenti di vita e per aver riposto in me tutte le vostre speranze, dandomi una pacca sulla spalla nei momenti di sconforto. La vostra è sempre stata una porta aperta per me, una casa sempre accogliente, grazie per questo.

Grazie a tutti i miei amici per aver reso le mie giornate meno pesanti, per avermi dato l'opportunità di distrarmi dal mondo, regalandomi sane e genuine risate. Con voi sono cresciuta e ho passato gli anni migliori della mia vita.

Grazie alle mie amiche, Eliana, Francesca, Lucia e Jessica; anche voi avete contribuito nel farmi diventare la persona che sono, tra caffè alle tre di pomeriggio e canzoni cantate a squarciagola alle tre di notte.

Grazie al gruppo Economisti, voi siete stati per me indispensabili, una seconda famiglia e avete reso questa un'esperienza indimenticabile. Un gruppo di persone così vario e così speciale, vi ringrazio per avermi insegnato l'esserci gli uni per gli altri e per aver sempre compreso le mie paure e le mie difficoltà.

Grazie al Trio Magico, una scoperta formidabile quello che siamo state e che saremo in grado di fare. Grazie piccola Ele, per la tua disponibilità e per la tua compagnia, per i tuoi appunti e per la tua casa sempre aperta.

Grazie alla mia compagna di sventure Milly; un viaggio breve, ma intenso. Le cose che abbiamo condiviso sono troppe, tu mi hai vista ridere e mi hai vista piangere. Abbiamo dato un tocco in più a questa esperienza, grazie per non esserti mai scocciaata dei miei lamenti, e grazie per le serate indimenticabili.

Grazie al mio c.d.c.d.m., Stefano per aver condiviso con me l'emarginazione del gruppo P-Z.

Fra tutti, un caloroso ringraziamento lo faccio al mio coinquilino Francesco, nonché amico, fratello, compagno di ogni momento. Bello e brutto. Grazie per aver condiviso con me le migliori mangiate, anche alle tre di notte.

Voglio adesso dedicare una parte di queste righe a due persone che conosco da tanti anni, anche se so che non basteranno ad esprimere quello che sento. Voi siete i miei Angeli custodi.

Alla mia migliore amica e compagna di vita, Chiara, una sorella che non ho mai avuto, ma che ho scelto di avere. Innumerevoli sono i momenti che abbiamo condiviso e le emozioni che ci hanno accompagnate, da quando abbiamo dodici anni. Sei stata la persona più vera ed innocente che ho conosciuto, una spalla sempre presente su cui piangere. Ti devo un grazie speciale per tutte le volte che mi hai risollevata, per le volte in cui solo tu hai saputo comprendermi.

Grazie per essere cresciuta insieme a me e per aver abbattuto i miei muri, sei il mio *alter ego*, *auguro a tutti una persona così nella vita*.

Ed ora, *dulcis in fundo*, grazie a te, Stefano.

Ti conosco da quando eravamo ragazzini e mi hai da sempre incuriosita parecchio. Sei passato dall'essere il mio miglior amico all'essere il mio grande Amore.

Grazie per avermi insegnato cos'è IL vero amore, quello incondizionato, senza regole e senza barriere. Grazie a te sono rinata, sono diventata più forte e più ostinata. Tu mi hai insegnato a credere davvero in quello che faccio, mi hai supportata e sopportata, mi hai dato qualcosa in cui credere e una forza immensa per andare avanti. Grazie per essere mio amico fidato prima ancora di essere il mio compagno, per accompagnarmi in ogni dove, in ogni pazzia, e perché i sorrisi che mi regali tu sono quelli più veri che una donna può avere in viso.

Ripongo una grande stima in te, sei fonte di ispirazione per tutto ciò che faccio.

Devo ringraziare soprattutto te se oggi posso dire di essere felice. Ti dedico tutti i miei successi e le mie vittorie.